

Provincia di Ceras di
Lavoro

Mandamento di
Alvito

Circondario di Tora

Comune di Sandomato
Val di Comino

Progetto di Regolamento per l'erazione delle tasse sulle licenze
sugli esercizi e rivendite, sulle vetture e sui domestici

Disposizioni Generali
Articolo 1° È istituita a favore del Comune di Sandomato Val di Comino, a termini della Legge 11 Agosto 1870 N. 5784, allegato C, una tassa sulle licenze, sugli esercizi e rivendite, sulle vetture e sui domestici.

Tassa sulle licenze

Art. 2° Le licenze per l'apertura degli esercizi, di cui nell'art. 35 della Legge sulla Pubblica Sicurezza 20. Marzo 1865, allegato B, le vidimazioni annuali delle licenze suddette, e le permissorie temporanee per gli esercizi medesimi concepite a norma dell'art. 37 della Legge succitata, sono soggette alle tasse stabilite dagli art. 1, 2, e 3 dell'annessa tariffa.

Art. 3° La tassa sulle licenze ordinarie sarà pagata nell'atto, che si presenta la domanda; quella sulla vidimazione annuale delle medesime sarà pagata nel mese di Dicembre di ogni anno; e la tassa sulle licenze straordinarie verrà soddisfatta contemporaneamente alla concessione delle stesse.

Art. 4° In caso di mancato pagamento, il Sindaco non darà corso alle domande per l'apertura degli esercizi; denunzierà all'autorità

Politica del Circondario quegli esercenti, che non avranno corrisposto la tassa sulla rivendizione annuale, affinché siano dichiarati decaduti dall'esercizio; e si rifiuterà di accordare le permisioni temporanee

Cassa di esercizio e di rivendita.

Art. 5.° Le vendite e gli esercizi, contemplati nell'art. 1.° del Regolamento del 22 Dicembre 1870 N.° 6137, sono soggetti alle tasse annue stabilite dagli art. 4.° e 5.° dell'annua tariffa.

Art. 6.° La Giunta Municipale nel corso del mese di Gennaio di ogni anno compiterà la lista de' contribuenti.

Art. 7.° Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico, che questa sarà depositata nella Segreteria Comunale per otto giorni, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale i richiami che crederà di suo interesse.

Art. 8.° La lista sarà presa in esame e completata entro la prima quindicina del mese di Febbraio da una Commissione di tre membri da nominarsi in ogni anno dal Consiglio Comunale, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni. Sarà dato avviso al pubblico, che vi è dritto a richiamo presso la Deputazione Provinciale nel termine di quindici giorni dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 9.° Sulla base de' giudizi della Commissione, che non s'è ne stata

riformati dalla Deputazione Provinciale, la Giunta Municipale compilarà nel men di Marzo il ruolo di erazione, e lo trasmetterà al Signor Sotto. Pufetto, perchè sia reso esecutorio.

Art. 10: La pubblicazione del ruolo si farà mediante l'affissione di esso nell'albo pretorio per tre giorni consecutivi, uno de quali dovrà essere festivo.

Art. 11: Contro il risultato del ruolo è ammesso il richiamo in via giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla data della sua pubblicazione. Per gli errori materiali però, che fossero occorsi nella compilazione del medesimo, è ammesso fra tre mesi dalla stessa data il richiamo al Consiglio Comunale, il quale, previa le opportune verificazioni, ordinerà le rettificazioni, ove occorra.

Art. 12: Proclami non sospendono la riscossione della tassa, salvo i rimborsi, che potranno essere in seguito ordinati.

Tassa sulle Vetture

Art. 13: Le vetture si pubbliche, che private si dividono in tre classi:

1. Vetture a due o quattro ruote sospese su molle
2. Vetture a due o quattro ruote non sospese su molle
3. Carri da buoi.

Art. 14: Le vetture sopra contemplate sono sottoposte alle tasse fissate dagli art. 6, 7 ed 8 dell'annessa tariffa.

Art. 15: La lista di possessori di vetture sarà compilata dalla Giunta Municipale, e quindi riveduta dalla Commissione, che dovrà nominarsi dal Consiglio Comunale in conformità del precedente art. 8.

Art. 16.º = Sono applicabili a questa tassa le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12. del presente Regolamento.

Cassa su domestici

Art. 17.º = Chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia sarà sottoposto ad una tassa annua di Lire due per ogni servo, e di Lire cinque per ogni servitore.

Art. 18.º = La lista di coloro, che sono tenuti al pagamento di questa tassa sarà compilata dalla Giunta Municipale e quindi ridotta dalla Commissione, che verrà nominata per effetto dell'art. 8.º del presente Regolamento.

Art. 19.º = Sono applicabili a questa tassa le disposizioni contenute nei precedenti art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12.

Delle Contravvenzioni

Articolo 20.º = Sono contravventori =

1.º = Coloro, che nel corso dell'anno imprendono l'esercizio di una professione, arte, commercio od industria qualsivoglia, e pronona rivendita di qualunque merce, dirigono popponi di vetture, o assumono domestici in loro servizio, e non ne fanno immediatamente denuncia all'Ufficio Comunale.

2.º = Coloro, che sono soggetti alle tasse stabilite dal presente Regolamento ed omezi nelle liste, non domandano la loro iscrizione nelle medesime =

Art. 21.º = Per le contravvenzioni al presente Regolamento saranno

operare le norme prescritte dagli art. 146 e seguenti della
Legge 20 Marzo 1865, Allegato A.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 22. Il presente Regolamento con l'annessa tariffa avrà pieno
vigore trenta giorni dalla nuova pubblicazione che ne verrà fatta
in seguito dell'approvazione della Deputazione Provinciale.

Art. 23. Per l'anno 1871 le operazioni da compiersi ne mesi di
Gennaio, Febbraio e Marzo saranno eseguite in modo, che tutte
siano espletate per il 30 Giugno dell'anno medesimo.

Landonato Val di Comino li 14 Aprile 1871

Il Sindaco

Carlo Celotti

Il Segretario Comunale

Michele Salucicci




La Giunta Municipale

Carlo Celli

Felice Barcapa

Giuliano Bempetto



Verifica delle tasse sulle licenze, sulle rivendite, sugli esercizi e sulle vetture.

Num. d'ordine	Indicazione degli Atti e di cespiti soggetti a tassa	Ammontare annuo della tassa
1°	Le licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, ed altri stabilimenti e negozi, in cui si vendano e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande, riv-frechi, e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo, ed altri giuochi leciti Lira	5 00
2°	Riduzione annuale delle licenze suddette	0 50
3°	Permissioni temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero, concesse a norma dell'art. 37 della Legge sulla Pubblica Sicurezza	1 00
4°	Rivendita di qualunque merce	5 00
5°	Esercizio di una professione, arte, commercio, od industria qualsivoglia	5 00
6°	Vetture di prima Classe	5 00
7°	Vetture di seconda Classe	3 00
8°	barri da Buoi	1 00

Posta quindi ai voti ~~in~~ conformità del prescritto dall'art. 212
della citata legge adottata con voti contro

Di che si è redatto il presente processo verbale che, letto da me
Segretario all'adunanza, ^{è stato approvato} e regolarmente sottoscritto si manda pubblicare
giusta il disposto dall' art. 90 della ripetuta legge.

IL PRESIDENTE

Calefollari



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Julio Francosa

Il Segretario

Viviani Salunzi

Relazione di pubblicazione

Riferisce a me Segretario Comunale sottoscritto il serviente di questo Comune di
Sandomato d'aver pubblicata questa deliberazione nei modi e luoghi
soliti il giorno *sedici Aprile 1871* alla presenza di *Gioannicchia*
sa fa Giacinto e di *Vittorio Benvenuto de Filippo*
testimoni richiesti, e di averla lasciata affissa tutta la giornata.
Sandomato - Addì *Diecisette Aprile 1871*

Il Segretario Comunale

Viviani Salunzi

Certifico io Segretario sottoscritto che in seguito della pubblicazione suaccennata ,
nessun reclamo venne presentato contro la medesima deliberazione fino al giorno d'oggi.

Sandomato - Addì *Diecisette Aprile 1871*

Il Segretario Comunale

Viviani Salunzi

VISTO

Caceria, li 6 Maggio 1871 all' Ufficio della Prefettura
addì 18

Approvata dalla Repubblica Il Prefetto
Prov. nella tornata del 16 cor. 1871

Il Prefetto

